

REGOLAMENTO DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 10/11/2016

Art.1 Riferimenti legislativi

L'art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Inoltre la norma prevede l'esenzione per attività individuate dai Comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

L'art.190 (“Baratto amministrativo”) del D.Lgs. n.50 del 18/4/16 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.

Art.2 Oggetto

Il presente Regolamento fissa i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi meglio esplicitati al suddetto art.1. Tali interventi saranno contenuti in moduli di progetto, così come definiti e disciplinati nel successivo art.5.

Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l'art.1 del presente Regolamento in luogo del pagamento integrale o parziale del tributo comunale, offrendo al Comune e, quindi, alla Comunità, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti, dai collaboratori comunali e dagli appaltatori.

Art. 3 Applicazione del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” viene applicato, su base volontaria, ai soli Cittadini o Associazioni di cittadini intestatari della Tassa rifiuti.

Gli interventi sono da realizzarsi con riferimento esclusivo all'entità del tributo relativo all'annualità in corso all'atto dell'esecuzione degli stessi e dovranno completarsi entro la medesima annualità.

Art. 4 Individuazione dell'importo

Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene verificata l'entità dei progetti degli interventi, al fine di fissare con atto di Giunta, su proposta dell'Ufficio tecnico, l'importo complessivo da destinare al “baratto amministrativo” distinto tra cittadini singoli e associazioni ed il limite massimo per ogni cittadino e per ogni associazione.

Con il medesimo atto impartisce eventualmente gli indirizzi per definire le priorità degli interventi di cui all'art.8

L'elenco prevederà interventi rivolti sia a singoli cittadini che ad associazioni, con indicazione del valore del progetto, tenendo conto dell'eventuale fornitura di attrezzature.

Art.5 Proposte di collaborazione ai fini del Baratto Amministrativo

1. La proposta di collaborazione deve essere presentata tramite l'apposito modulo con riferimento all'elenco dei progetti di intervento predisposto annualmente dall'Ufficio Tecnico, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La proposta di collaborazione può essere presentata dai cittadini o dalle associazioni.
3. Il modulo che riporta la proposta di collaborazione dovrà contenere:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) Possesso dei requisiti richiesti;
 - c) individuazione del servizio da svolgere nell'ambito delle attività o inserimento di proposta alternativa;
 - d) Disponibilità in termini di tempo;
 - e) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione
 - f) Richiesta di iscrizione all'albo dei volontari del Comune di Narni e ISEE, se trattasi di singoli cittadini
4. La proposta di collaborazione viene sottoposta agli Uffici Comunali per una prima valutazione tecnica (LL.PP.) e finanziaria (Tributi) in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'Ente.
5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art.9, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile (LL.PP.).

Art. 6 Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini singoli che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Narni;
- ISEE inferiore o uguale a € 12.000,00;
- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 70;
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi con autodichiarazione, da verificare da parte del Medico convenzionato con l'ente;

2. Le associazioni e le altre organizzazioni sociali stabilmente organizzate devono possedere i seguenti requisiti:

- Sede legale nel Narni;
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità del Comune di Narni
- Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale, laddove richiesto dalle normative vigenti, oppure essere legalmente riconosciute a tale titolo.

L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune.

Art. 7 Destinatari del baratto cittadini singoli

I destinatari cittadini singoli del "baratto amministrativo" sono unicamente i residenti.

Le domande, accompagnate da dichiarazione ISEE, dovranno essere presentate dal titolare del tributo.

Le domande deve essere presentata, compilando l'apposito modello, entro la data prevista nella pubblicazione annuale degli elenchi degli interventi (protocollo o posta certificata).

Il calendario e lo svolgimento di ciascun modulo sarà definito dall'Ufficio Tecnico del Comune, che, compatibilmente con la natura delle attività da svolgere, potrà tenere anche conto delle esigenze preliminarmente esposte dal richiedente

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" di cui all'art.4, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella: Punteggio

ISEE sino a € 3.000,00	7
ISEE da € 3.001,00 a € 6.000,00	5
ISEE da € 6.001,00 a € 12.000,00	3
Stato di disoccupazione o di inoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	4
I nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico	4

Art. 8 Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

Gli interventi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree o immobili pubblici individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi. Gli interventi sono finalizzati a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri;
- attività legate alla gestione dei rifiuti;
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.

Art. 9 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, con rivalsa eventuale da parte dell'ente nei confronti del soggetto sottoscrittore del patto;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.

3. In apposito documento anche elettronico sono rendicontate le prestazioni oggetto del Baratto Amministrativo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi. La stesura di tale documento è a carico dell'Ufficio Tecnico.

4. Il mancato rispetto per 3 volte consecutive del calendario delle attività previste nel patto di collaborazione senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto, nemmeno in parte, come titolo di credito.

Art. 10 Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle Associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 4, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino attivo/Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative stipulate dal Comune o dall'Associazione stessa.

Art. 11 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può fornire, su richiesta, i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 12 Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore, all'interno dell'Area Tecnica, cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione specifica le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 13 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione a partire dal 1 gennaio 2017.